



*Agenzia per la Coesione  
Territoriale*

*Ministero della Giustizia*

## CONVENZIONE

**Per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio nell'ambito del  
Programma Operativo Nazionale "Governance e Capacità Istituzionale" 2014-  
2020, CCI 2014IT05M2OP002**

tra

L'Agenzia per la Coesione Territoriale (C.F.97828370581), rappresentata dal Dott. Riccardo Monaco, Dirigente pro-tempore dell'Ufficio 5 di Staff al Direttore Generale Autorità di Gestione dei PON relativi al rafforzamento della capacità amministrativa e assistenza tecnica - Autorità di Gestione del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 (di seguito "AdG"), presso questo domiciliata, in Via Sicilia 162/c - 00187 Roma

e

il Ministero della Giustizia - Direzione Generale per il coordinamento delle Politiche di Coesione (di seguito Direzione Generale) - (C.F. 97591110586), rappresentato dal Consigliere Pasquale Liccardo, Direttore Generale reggente della predetta Direzione, presso questo domiciliata, in Via Crescenzo 17/C - 00193 Roma.

## VISTO

- a) l'articolo 123 Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, ove si prevede che "lo Stato membro può designare uno o più organismi intermedi per lo svolgimento di determinati compiti dell'autorità di gestione o di certificazione sotto la responsabilità di detta autorità. I relativi accordi tra l'autorità di gestione o di certificazione e gli organismi intermedi sono registrati formalmente per iscritto";
- b) il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
- c) il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006;

- d) il Regolamento delegato (UE) 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- e) il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014, recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- f) la Comunicazione della Commissione Europea COM(2010) 2020 final del 3 marzo 2010, "Europa 2020, una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva", alla cui realizzazione contribuiscono i fondi strutturali e di investimento europei (di seguito "fondi SIE");
- g) il *Position Paper* della Commissione Europea sull'Italia, del 9 novembre 2012, che invita le istituzioni italiane a sostenere la qualità, l'efficacia e l'efficienza della pubblica amministrazione, attraverso gli obiettivi tematici 2 e 11 che prevedono, rispettivamente di "Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle medesime" e di "Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'Amministrazione pubblica efficiente";
- h) le raccomandazioni specifiche per l'Italia del 2013 e 2014 e segnatamente, la Raccomandazione del Consiglio (2013/C 217/11) del 9 luglio 2013 sul Programma Nazionale di Riforma 2013 dell'Italia e la Raccomandazione del Consiglio COM(2014) 413/2 dell'8 luglio 2014 sul Programma Nazionale di Riforma 2014 dell'Italia, che richiamano l'Italia a una maggiore efficienza amministrativa e a migliorare il coordinamento tra i livelli di governo;

- i) l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (di seguito "fondi SIE"), adottato con decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 *final* del 29 ottobre 2014;
- j) il PON "Governance e capacità istituzionale" 2014-2020 (di seguito anche PON), adottato con decisione della Commissione Europea C(2015) 1343 *final* del 23 febbraio 2015 e modificato con decisione della Commissione Europea C(2016) 7282 *final* del 10 novembre 2016 la cui AdG, ai sensi dell'articolo 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, è individuata presso l'Agenzia per la Coesione Territoriale;
- k) il Decreto del Ministro della Giustizia 5 ottobre 2015, concernente "individuazione dei compiti e degli uffici della Direzione Generale per il coordinamento delle politiche di coesione di cui all'articolo 16, comma 12, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche" che istituisce, nell'ambito del Ministero della giustizia, la predetta Direzione Generale;
- l) l'articolo 2 del predetto Decreto Ministeriale con il quale alla Direzione Generale vengono attribuite le funzioni di coordinamento della programmazione delle attività della politica regionale, nazionale, comunitaria e di coesione, inerenti il perseguimento degli obiettivi di organizzazione del sistema giustizia del Ministero. Nell'ambito di tali funzioni, la medesima Direzione assicura altresì il monitoraggio, la verifica e la rendicontazione dei programmi e degli interventi;

m) l'articolo 4 del Decreto Ministeriale citato, con il quale vengono istituiti uffici dirigenziali non generali con compiti di supporto tecnico amministrativo e attività di verifica ed analisi della programmazione comunitaria, nazionale, regionale e dei fondi di coesione a fini di impulso e supporto tecnico dei programmi e degli interventi volti al perseguimento degli obiettivi del Ministero inerenti il sistema giustizia. Nell'ambito di tali funzioni viene previsto che la Direzione Generale espliciti altresì attività di supporto tecnico nelle relazioni con le istituzioni comunitarie, nazionali e regionali nonché di monitoraggio delle fasi di programmazione, attuazione e rendicontazione dei programmi e degli interventi svolti.

#### CONSIDERATO CHE

- a) l'Accordo di Partenariato prevede di concentrare la strategia dell'obiettivo tematico 11 sui processi di modernizzazione e riforma della pubblica amministrazione e sul miglioramento della *governance* multilivello, nonché di dedicare parte dell'obiettivo tematico 2 allo sviluppo dell'*e-government*, dell'interoperabilità e al supporto all'attuazione dell'Agenda digitale;
- b) per l'attuazione dei processi di riforma e modernizzazione della pubblica amministrazione, nonché per lo sviluppo dell'*e-government*, dell'interoperabilità e per l'attuazione dell'Agenda digitale, occorre rafforzare le dimensioni che caratterizzano la capacità istituzionale e amministrativa, il livello di digitalizzazione, la gestione delle relazioni interistituzionali e delle relazioni con gli stakeholder;

- c) il PON "Governance e capacità istituzionale" prevede negli assi 1 e 2 la realizzazione di azioni rivolte alla pubblica amministrazione che mirano alla modernizzazione, trasparenza, semplificazione, digitalizzazione e, nell'asse 4, la realizzazione di azioni di assistenza tecnica volte ad assicurare l'attuazione ottimale del PON e dell'Accordo di Partenariato;
- d) il controllo preventivo all'affidamento delle funzioni di Organismo Intermedio svolto dall'AdG in data 16 dicembre 2016 presso il Ministero della Giustizia - Direzione Generale ha riportato esito "positivo", giusto verbale di controllo trasmesso con nota prot. AICT 10297 del 19/12/2016

RITENUTO, pertanto,

- di delegare al Ministero della Giustizia - Direzione Generale determinati compiti dell'Autorità di Gestione ai sensi all'articolo 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per le linee di attività contenute nel PON "Governance e capacità Istituzionale" ed in particolare le attività relative agli assi 1 e 2, obiettivi specifici 1.4, "Miglioramento dell'efficienza e della qualità delle prestazioni del sistema giudiziario" e 2.2 "Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili della PA offerti a cittadini e imprese" per la parte inerente l'azione 2.2.3 "Azioni di miglioramento dell'efficienza e delle prestazioni degli uffici giudiziari attraverso l'innovazione tecnologica (informatizzazione del processo civile), il supporto organizzativo all'informatizzazione e telematizzazione degli uffici giudiziari, disseminazione di specifiche innovazioni e supporto all'attivazione di interventi di change management";

- che nell'esercizio delle suddette funzioni delegate, il Ministero della Giustizia - Direzione Generale può ricorrere ad azioni di assistenza tecnica utilizzando un ammontare di risorse entro il limite del 4% dell'importo complessivo ad esso assegnato.

Tutto ciò premesso si conviene che

### **Art. 1**

#### **Premesse**

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

### **Art. 2**

#### **Oggetto**

1. Con la presente Convenzione vengono disciplinati i rapporti giuridici tra l'Agenzia per la coesione territoriale in qualità di Autorità di gestione del PON (di seguito Adg) e il Ministero della Giustizia - Direzione Generale in qualità di Organismo Intermedio (di seguito OI) per:
  - a) l'Asse 1 "Sviluppo della capacità amministrativa e istituzionale per la modernizzazione della pubblica amministrazione", obiettivo specifico 1.4, Azione 1.4.1;
  - b) l'Asse 2 "Sviluppo dell'e-government, dell'interoperabilità e supporto all'attuazione dell' "Agenda digitale", obiettivo specifico 2.2, Azione 2.2.3;
2. Il Ministero della Giustizia - Direzione Generale nell'esercizio delle suddette funzioni delegate, potrà ricorrere ad azioni di assistenza tecnica utilizzando

un ammontare di risorse pari a 2.968.249,29 euro, a valere sulle risorse dell'obiettivo specifico 4.1 dell'Asse 4 "Assistenza tecnica";

3. All'OI è affidato lo svolgimento di determinati compiti dell'autorità di gestione ai sensi dell'articolo 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, per le azioni ricomprese negli Assi 1 e 2, relativamente agli obiettivi specifici ed alle azioni richiamati, come più oltre specificato.
4. L'autorità di gestione mantiene la piena responsabilità delle funzioni delegate, conformemente all'articolo 123, paragrafi 6 e 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

### **Art. 3**

#### **Compiti dell'organismo intermedio**

1. L'OI è responsabile della gestione delle linee del PON di cui all'articolo 2, conformemente al principio della sana gestione finanziaria. A tal fine organizza le proprie strutture in modo da assicurare il rispetto di criteri di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa.
2. Per quanto concerne la gestione del programma operativo, l'OI:
  - a) partecipa ai momenti di coordinamento, in particolare alle riunioni del Comitato di sorveglianza del PON;
  - b) fornisce i dati relativi ai progressi del programma operativo nel raggiungimento degli obiettivi, i dati finanziari ed i dati relativi agli indicatori e target intermedi e finali fissati nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione;

- c) contribuisce all'elaborazione delle relazioni di attuazione annuali e finali di cui all'articolo 50 del Regolamento (UE) 1303/2013;
  - d) rende disponibili ai beneficiari informazioni utili all'attuazione delle operazioni;
  - e) assicura, anche presso i beneficiari, l'utilizzo del sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati, istituito dall'Autorità di Gestione, ai sensi dell'articolo 125 paragrafo 2 lettera d) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, necessari alla sorveglianza, alla valutazione, alla gestione finanziaria, ai controlli di primo livello, al monitoraggio e agli *audit*, verificandone la corretta implementazione;
  - f) garantisce, anche da parte dei beneficiari, il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti all'articolo 115 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
3. Per quanto concerne la selezione delle operazioni, l'OI:
- a) collabora con l'AdG all'elaborazione di procedure e criteri di selezione adeguati, ai sensi dell'art. 125 paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
  - b) applica le metodologie e i criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza ai sensi dell'articolo 110 paragrafo 2 lettera a); garantisce che le operazioni selezionate rientrino nell'ambito di applicazione del fondo o dei fondi interessati e possano essere attribuite a una categoria di operazione prevista dal PON a norma dell'articolo 96, paragrafo 2, lettera b), punto vi) del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

- c) fornisce ai beneficiari, prima dell'approvazione delle operazioni, sulla base delle istruzioni fornite dall'AdG, un documento contenente, per ciascuna operazione, le condizioni per l'ammissione al sostegno, compresi i requisiti specifici concernenti i prodotti o servizi da fornire nell'ambito dell'operazione, il piano finanziario e il termine per l'esecuzione;
  - d) si accerta, sulla base delle istruzioni fornite dall'AdG, che i beneficiari abbiano la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni di cui alla lettera c) prima dell'approvazione dell'operazione;
4. Per quanto concerne la gestione finanziaria e il controllo del programma operativo, l'OI:
- a) adotta un sistema di gestione e controllo coerente con quanto previsto dal PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, dall'articolo 72, lettera g) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, dall'articolo 25 del Regolamento delegato UE n. 480/2014 della Commissione, dalle procedure che saranno stabilite dall'AdG in linea con i criteri indicati nell'allegato XIII del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dagli indirizzi comunitari pertinenti;
  - b) garantisce che i beneficiari mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un'operazione, laddove utilizzino sistemi contabili differenti da quelli del Programma;
  - c) riceve, verifica e convalida le domande di rimborso dei beneficiari e assicura il rispetto del termine di 90 giorni per i pagamenti ai beneficiari a norma dell'articolo 132 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

- d) elabora e rispetta le previsioni di spesa al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi prefissati ed evitare il disimpegno automatico delle risorse;
- e) predisporre le dichiarazioni delle spese sostenute e le invia all'Autorità di Certificazione (AdC) e all'AdG, anche per il tramite del sistema informativo e gestionale istituito dall'AdG;
- f) fornisce all'AdC e all'AdG del PON le informazioni relative alle verifiche eseguite in relazione alle spese oggetto delle dichiarazioni;
- g) adotta procedure di conservazione di tutti i documenti relativi alle spese e ai controlli necessari a garantire una pista di controllo adeguata secondo quanto disposto dall'articolo 72, lettera g) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione e sulla base delle istruzioni fornite dall'AdG;
- h) comunica all'AdG le irregolarità o le frodi riscontrate a seguito delle verifiche di competenza e adotta le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dalla stessa AdG secondo i criteri indicati nell'allegato XIII al Regolamento (UE) n. 1303/2013, per la gestione delle irregolarità e il recupero degli importi indebitamente versati;
- i) su richiesta dell'AdG, fornisce le informazioni necessarie per la predisposizione della dichiarazione di affidabilità di gestione e la sintesi annuale ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 5, lettere a) e b), del Regolamento finanziario (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;

- j) fornisce la necessaria collaborazione all'Autorità di Audit per lo svolgimento dei compiti a questa assegnati dai regolamenti comunitari, in particolare la descrizione dei sistemi di gestione e di controllo, l'esecuzione dei controlli di II livello e il rilascio della dichiarazione di chiusura del PON;
- k) collabora all'assolvimento di ogni altro onere ed adempimento previsto a carico dell'AdG dalla normativa comunitaria in vigore, per tutta la durata della presente Convenzione, e fornisce la necessaria collaborazione in sede di svolgimento dei controlli di *quality review*.

#### **Art. 4**

##### **Obblighi in capo all'Autorità di gestione delegante**

1. L'Agenzia, in qualità di AdG delegante, si impegna nei confronti dell'OI a:
  - a) rendere disponibili le risorse finanziarie di cui all'articolo 5;
  - b) comunicare gli aggiornamenti sugli impegni di bilancio effettuati annualmente dalla Commissione Europea in base all'articolo 76 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e informare in tempo utile, su ogni potenziale variazione al piano finanziario del PON derivante dalla procedura di cui all'articolo 88 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
  - c) fornire le informazioni pertinenti per l'esecuzione dei compiti dell'OI;
  - d) garantire la disponibilità di un sistema informatizzato per la raccolta e lo scambio elettronico dei dati, relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'*audit*, in coerenza con quanto stabilito dagli articoli 122 paragrafo 3 del Regolamento

- (UE) n. 1303/2013, e 125, paragrafo 2, lettera d), del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- e) fornire le informazioni riguardanti il sistema di gestione e controllo attraverso il documento descrittivo dell'organizzazione e delle procedure adottate dall'AdG stessa, in coerenza con il modello di cui all'Allegato III del Regolamento (UE) n. 1011/2014;
- f) mantenere la responsabilità dei controlli preliminari di conformità normativa sulle procedure di aggiudicazione rientranti nell'ambito delle operazioni a titolarità e a regia delegate all'OI, che sono svolti dall'Ufficio 7 dell'Area Programmi e Procedure dell'Agenzia, sulla base di quanto stabilito nel sistema di gestione e controllo del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020;
- g) mantenere la responsabilità dei controlli di primo livello, ex articolo 125, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, che sono svolti nel rispetto dall'Ufficio 7 dell'Area Programmi e Procedure dell'Agenzia a garanzia dell'adeguata separazione delle funzioni sulle operazioni a titolarità e a regia attuate nell'ambito delle azioni delegate all'OI, al fine di verificare che i prodotti e i servizi cofinanziati siano stati forniti, che i beneficiari abbiano pagato le spese dichiarate e che queste ultime siano conformi al diritto applicabile, al programma operativo e alle condizioni per il sostegno dell'operazione;
- h) informare l'OI in merito alle irregolarità riscontrate nel corso dell'attuazione del PON che possano avere ripercussioni sugli ambiti gestiti dall'OI ai sensi dell'articolo 2;

- i) istituire misure anti frode efficaci e proporzionate tenendo conto dei rischi individuati;
- j) assolvere ad ogni altro onere ed adempimento, previsto a carico della AdG dalla normativa comunitaria in vigore, per tutta la durata della presente Convenzione.

**Art. 5**  
**Risorse attribuite e circuito finanziario**

1. Per l'attuazione degli interventi sopra richiamati sono attribuite all'OI le risorse del PON, suddivise per Assi e categorie di Regioni, comprensive della dotazione di assistenza tecnica, come di seguito specificate:

<b>ASSE</b>	<b>FONDO</b>	<b>CATEG.</b>	<b>Importo</b>
1	FSE	Meno sviluppate	73.566.467,93
		In transizione	4.941.460,30
		Più sviluppate	10.981.023,43
<b>Totale Asse I</b>			<b>89.488.951,66</b>
2	FESR	Meno sviluppate	22.633.317,20
		In transizione	1.520.281,98
		Più sviluppate	3.379.733,48
<b>Totale Asse II</b>			<b>27.533.332,66</b>
3	FESR	Meno sviluppate	-
		In transizione	-
		Più sviluppate	-
<b>Totale Asse III</b>			<b>-</b>
<b>Subtotale al netto di risorse di AT</b>			<b>117.022.284,32</b>
AT	FSE	Meno sviluppate	2.631.229,07
		In transizione	104.592,48
		Più sviluppate	232.427,74
<b>Totale risorse AT</b>			<b>2.968.249,29</b>
<b>Totale Importo delega</b>			<b>119.990.533,61</b>

2. L'ammontare complessivo delle risorse di AT è stato definito in misura pari al 4% del subtotale degli Assi 1 e 2, ridotto sia dell'importo di 452.642,08 euro,

destinato alle attività di comunicazione relative all'oggetto della presente delega, da realizzarsi a cura dell'AdG nell'ambito del Piano di comunicazione, sia dell'importo di 1.260.000,00 euro, destinato alle attività di controllo di I livello, ex art. 125 paragrafo 4, primo comma, lettera a) e paragrafo 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, la cui responsabilità resta in capo all'AdG del Programma e la relativa attuazione resta in capo all'Ufficio 7 dell'Area Programmi e Procedure dell'Agenzia.

3. Le risorse del Programma Operativo, sia per la quota comunitaria sia per la quota nazionale, sono messe a Disposizione dal Ministero dell'Economia e finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per i rapporti Finanziari con l'Unione Europea (IGRUE), su apposita contabilità speciale gestita dalla Agenzia per la Coesione Territoriale.

4. Le risorse finanziarie per l'attuazione dei progetti saranno messe a disposizione dei beneficiari, che non usano circuiti finanziari differenti da quelli del Programma, su detta contabilità speciale da parte della Autorità di Certificazione, responsabile della presentazione annuale dei conti del Programma, su indicazione del Ministero della Giustizia - Direzione Generale in base alle effettive necessità di cassa, capacità di spesa e di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e nella misura delle disponibilità di cassa.

5. Le risorse finanziarie per l'attuazione dei progetti saranno messe a disposizione dei beneficiari, che usano circuiti finanziari differenti da quelli del Programma, tramite trasferimenti da detta contabilità speciale effettuati da parte della Autorità di Certificazione, responsabile della presentazione annuale dei conti del Programma, su indicazione del Ministero della Giustizia

- Direzione Generale in base alle effettive necessità di cassa, capacità di spesa e di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e nella misura delle disponibilità di cassa.

## Art. 6

### Modifiche e durata della Convenzione

1. La presente Convenzione ha efficacia, salvo ipotesi di revoca totale o parziale per giustificati motivi, fino ad esaurimento di tutti gli effetti giuridici ed economici relativi alla programmazione dei fondi SIE 2014 - 2020.
2. Eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente Convenzione sono apportate con atto scritto a firma dell'AdG e dell'OI.

Agenzia per la Coesione Territoriale

Ministero della Giustizia

Ufficio 5 di Staff al Direttore Generale  
Autorità di Gestione dei PON relativi  
al rafforzamento della capacità  
amministrativa e assistenza tecnica

Direzione Generale per il  
coordinamento delle politiche di  
coesione

*Dott. Riccardo Monaco*

*Dott. Pasquale Liccardo*

*\* La presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.*